



UFFICIO CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE ESTERO

GUIDA PER GLI OPERATORI

COME RICHIEDERE I CERTIFICATI DI ORIGINE

GIUGNO 2019

COS'E' IL CERTIFICATO DI ORIGINE?

Il certificato di origine è un documento destinato a provare l'origine non preferenziale delle merci. Esso può essere utilizzato come documento giustificativo nel rilascio di ulteriori certificati di origine, ma non attesta esso stesso l'esportazione delle merci.

CHI LO RILASCIAM?

Il rilascio del certificato di origine non preferenziale, in Italia, è attribuito alle Camere di commercio ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.

Può essere ottenuto presso la Camera di commercio della circoscrizione territoriale competente, in relazione alla sede legale, sede operativa o unità locale dell'impresa, sia che si tratti di un'impresa individuale, di una società con personalità giuridica, di uno spedizioniere doganale o di un rappresentante fiscale incaricato dall'esportatore.

Il richiedente può inoltre ottenere rilascio del certificato di origine:

- dalla Camera di commercio ove si trova con la merce da spedire all'estero e con i relativi documenti giustificativi dell'origine. In tal caso occorre l'autorizzazione preventiva da parte della Camera di commercio competente territorialmente.
- dalla Camera di commercio nella cui circoscrizione un'impresa estera abbia una sede secondaria o unità locale, risultante dal Registro delle Imprese della Camera di commercio.

In nessun caso può essere addebitata alla Camera di commercio la responsabilità per eventuali discrepanze tra certificato di origine regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari.

CHI LO PUO' RICHIEDERE?

- lo speditore designato nel certificato di origine;
- lo spedizioniere doganale delegato dallo speditore designato nel certificato di origine;
- lo spedizioniere o rappresentante fiscale con sede legale o unità locale nella Provincia, delegato da una ditta estera.

REGOLE DI ORIGINE

Le regole di origine non preferenziale per i certificati emessi per prodotti all'esportazione sono richiamate nel CDU (Codice Doganale Unionale - Regolamento UE 952/2013) unicamente dall'art. 61.3.

In linea generale, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 60, commi 1 e 2, del CDU in materia di prodotti interamente ottenuti o che hanno subito l'ultima lavorazione sostanziale sufficiente al conferimento dell'origine.

Per alcune specifiche casistiche il CDU e i relativi regolamenti attuativi stabiliscono, per i prodotti all'importazione, speciali regole per l'attribuzione dell'origine:

a) Regola della maggiore quantità dei materiali (art. 33 comma 3 Reg. (UE) 2446/2015);

b) Operazioni minime non conferenti origine (art. 34 Reg. (UE) 2446/2015);

c) Accessori, pezzi di ricambio e utensili (art. 35 Reg. (UE) 2446/2015);

d) Elementi neutri e imballaggi (art. 36 Reg. (UE) 2446/2015);

e) Consegna merci smontate, anche in più spedizioni, che costituiscono un unico bene ai fini dell'origine.

Le stesse fattispecie vengono affrontate in modo analogo nelle linee guida europee per i certificati all'esportazione e tali medesimi principi vengono applicati anche a livello nazionale.

COMPILAZIONE DEL FORMULARIO

Casella 1 – SPEDITORE

Indicare la Ragione Sociale e l'indirizzo completo dello speditore così come risulta dal Registro delle Imprese

Lo speditore è colui che redige la fattura di vendita all'estero ed è responsabile dell'esportazione, sia che proceda egli stesso alla spedizione, sia che ne dia incarico a terzi.

Nel caso in cui l'esportatore conferisca incarico ad un terzo di richiedere il certificato, nella casella 1 deve essere indicato il nome e l'indirizzo del terzo incaricato e la dicitura **"per conto di"**, seguita dal nome e indirizzo dell'esportatore. In questo caso l'esportatore deve fornire al terzo incaricato, copia della fattura di esportazione e delega a richiedere il certificato per suo conto.

Lo speditore è responsabile della sottoscrizione della domanda del certificato di origine e delle dichiarazioni in essa contenute

Casella 2 – DESTINATARIO

Specificare la ragione sociale e l'indirizzo completo dell'acquirente estero così come risulta dalla fattura di esportazione.

Il nome del paese deve essere indicato per esteso, le sigle non sono ammesse .

Per Taiwan, Macao e Hong Kong indicare:

- Taiwan - China
- Macao - China
- Hong Kong - China

Per esigenze commerciali è possibile indicare la dicitura "all'ordine" seguita dal paese estero di destinazione in sostituzione del nome e dell'indirizzo dell'importatore.

La fattura di esportazione deve riportare chiaramente il Paese di destinazione.

Qualora la merce sia destinata ad un Paese diverso da quello della prima destinazione, è possibile indicare entrambi gli indirizzi, oppure, usare la dicitura "per ulteriore riesportazione". Quando la merce è destinata direttamente in un Paese diverso da quello dell'acquirente e l'indirizzo di destinazione figura chiaramente espresso nella fattura, è consentito menzionare anche il solo destinatario finale delle merci.

Per particolari esigenze commerciali è possibile rilasciare il certificato anche all'interno dell'Unione Europea.

Il certificato di origine è, in linea generale, un documento non necessario nella transazione tra due soggetti italiani; quindi **nella casella 2) non deve mai figurare l'indirizzo di un destinatario nazionale**. Tuttavia, qualora non sia nota la destinazione finale delle merci e venga presentata una fattura di vendita tra due soggetti nazionali (anche imponibile IVA) per merci destinate successivamente ad essere esportate, potrà essere emesso un certificato di origine con la menzione "all'ordine", a condizione che il richiedente dichiari formalmente che le merci saranno oggetto di futura esportazione o che tale circostanza risulti evidente nella documentazione commerciale.

CASI PARTICOLARI : OPERAZIONI DI TRIANGOLAZIONE

- **Triangolazione nazionale in Export**

Impresa di Savona: emette fattura a impresa di Firenze non imponibile art.8,c.1, lettera a) DPR 633/72 e spedisce le merci in Paese terzo per conto del cliente

Impresa di Firenze: emette fattura all'impresa del Paese terzo non imponibile art.8, c.1, lettera a) DPR 633/72

Il certificato di origine è emesso con destinazione Paese terzo e può essere richiesto dall'impresa di Savona (per conto di) o direttamente dall'impresa di Firenze

- **Triangolazione comunitaria**

Impresa di Savona: spedisce le merci per conto di un cliente di un altro Stato membro ad impresa di altro Stato membro ed emette fattura non imponibile art.41, c.1, lett. a) DL 331/93 cessione intracomunitaria

Il certificato di origine non è di norma richiesto per cessioni intracomunitarie, ma qualora le esigenze del commercio lo richiedano, può essere rilasciato nell'Unione.

- **Triangolazione extracomunitaria in export**

Impresa di Savona: spedisce le merci per conto di un cliente di altro Stato membro ad impresa di uno Stato terzo ed emette fattura non imponibile art.8, c.1, lettera a) DPR 633/72 nei confronti dell'impresa cliente dello Stato membro

Il certificato di origine può essere richiesto dall'impresa di Savona per conto dell'impresa dell'altro Stato membro con delega di quest'ultima

- **Triangolazione Extracomunitaria**

Impresa di Savona: vende e fattura ad impresa di un Paese terzo, ma spedisce per il suo cliente ad impresa di altro Stato membro

La cessione di beni dell'impresa di Savona – in linea generale – non costituisce né una cessione intracomunitaria, né una cessione all'esportazione, in quanto merce diretta in uno Stato membro

Diverso è il trattamento ai fini IVA in base alle seguenti circostanze:

- L'impresa del Paese terzo ha domicilio fiscale in Italia (fattura con IVA)
- L'impresa del Paese terzo ha domicilio fiscale nello Stato membro di destinazione delle merci (cessione intracomunitaria - art. 41 DL 331/93)
- L'impresa del Paese terzo ha domicilio fiscale in un terzo Stato dell'Unione (triangolazione comunitaria art. 41 DL 331/93)

Il certificato di origine, in linea generale, non è necessario in quanto le merci destinate nel territorio dell'UE, ma può essere comunque rilasciato qualora le esigenze commerciali lo richiedano.

Casella 3 – **PAESE DI ORIGINE**

Indicare il nome completo del Paese di origine della merce (le sigle non sono ammesse).

Merchi di origine dell'Unione Europea : indicare **Unione Europea**. Per particolari esigenze commerciali è possibile ampliare la dicitura UNIONE EUROPEA menzionando lo stato membro (ad esempio UNIONE EUROPEA – Italia).

Merchi di origine extra UE : indicare il nome del Paese terzo per esteso (le sigle non sono ammesse).

Merchi di origine UE ed extra UE : indicare UNIONE EUROPEA (per le merci comunitarie) e il nome del Paese terzo (per le merci extra UE): in questo caso l'origine deve essere indicata anche nella casella 6 accanto ad ogni merce esportata.

La compilazione della casella 3 è essenziale in quanto coincide con lo scopo principale del certificato.

Per la corretta indicazione dell'origine è necessario far riferimento alle norme che riguardano l'origine non preferenziale, che possono non coincidere con quelle di origine preferenziale.

Casella 4 – TRASPORTO

La compilazione di questa casella è facoltativa* e può essere lasciata vuota dal richiedente.

Se riscontrabile dalla fattura export, l'esportatore può indicare la modalità di trasporto utilizzata per esempio via mare, via aerea, su strada o su rotaia.

Se il trasporto è effettuato in più modalità è possibile indicare la dicitura "trasporti misti"

n.b. *per le merci destinate all'Iraq la compilazione della casella è obbligatoria e deve indicare l'itinerario della spedizione (sia essa in partenza dall'Italia o meno) e la specifica del mezzo di trasporto.

Sono escluse menzioni negative relative a porti non attraversati.

L'inserimento di tali indicazioni e la corretta rispondenza con le modalità di trasporto effettivamente seguite, restano sotto la sola responsabilità del richiedente il certificato di origine e nessuna responsabilità può essere attribuita alla Camera di commercio in caso di difformità rispetto a quanto menzionato in questo spazio.

Casella 5 – OSSERVAZIONI

La compilazione di questa casella è facoltativa.

Questo spazio può essere utilizzato per indicare informazioni che non potrebbero essere inserite altrove e che potrebbero rivelarsi utili per l'identificazione della spedizione (ad es. buono d'ordine, numero della licenza o del credito documentario, termini di resa, ecc.).

Non è ammesso l'uso di questo spazio per l'indicazione di menzioni discriminatorie nei confronti di altri Paesi.

Sono ammessi in questa casella i riferimenti a documenti commerciali relativi alla spedizione che possono essere, comunque, richiesti in visione dalla Camera di commercio

.Casella 6 – DESCRIZIONE DELLA MERCE

La compilazione di questa casella si riferisce alla merce effettivamente esportata e deve contenere la denominazione commerciale e una descrizione completa e chiara dei prodotti con menzione dei diversi Paesi di origine per ogni singolo bene, se le merci hanno origini differenti.

Non sono ammesse indicazioni generiche e il suo contenuto deve trovare riscontro con la fattura export.

Per garantire che niente possa essere aggiunto al certificato di origine dopo il suo rilascio, tutto lo spazio non utilizzato della casella 6 deve essere barrato con una linea orizzontale sotto l'ultima voce elencata e un'ulteriore linea diagonale attraverso tutto lo spazio rimanente.

Qualora lo spazio della casella 6 non fosse sufficiente a contenere tutti i prodotti esportati, si farà ricorso alla compilazione di più formulari, che costituiranno un unico certificato.

Le merci esportate devono essere indicate con un numero d'ordine progressivo.

Casella 7 - QUANTITA'

Le unità di misura variano in base alla tipologia dei prodotti: peso lordo e peso netto, volume, numero dei pezzi.

Le quantità indicate nella casella 7 devono trovare corrispondenza con le quantità indicate nella fattura.

Casella 8

Timbro della Camera di Commercio con logo personalizzato ICC/WCF e firma del funzionario camerale autorizzato

MODULO DI DOMANDA

Caselle 1 – 2 – 3 - 4 - 5 - 6 - 7 – devono essere compilate come il certificato.

Casella 8

Riportare nome e cognome per esteso, qualifica e firma del legale rappresentante o di un suo procuratore delegato. Lo stesso soggetto deve firmare le dichiarazioni sul retro del modulo

Casella 9

Deve essere compilata se a presentare domanda è uno spedizioniere, ma solo se non figura già nella casella 1.

RETRO DEL MODULO DI DOMANDA

Paragrafi 1-3

In tali paragrafi è stampata la dichiarazione di origine delle merci esportate, che deve essere sottoscritta (digitalmente per la domanda on-line) dal legale rappresentante o da altro soggetto che detiene poteri di firma nell'ambito dell'impresa o da soggetto allo scopo formalmente delegato dall'impresa (procuratore).

Le dichiarazioni apposte sul modulo di domanda del certificato di origine **sono rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed hanno quindi valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale**, con le conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni rese, in base a quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. medesimo.

In caso di controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. sopra richiamato, alle imprese interessate è concesso un periodo di 30 giorni per produrre prova della correttezza di quanto dichiarato.

Paragrafo 1

Questo paragrafo deve essere compilato se le merci esportate sono di origine **interamente** Italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea.

Ai fini dell'attribuzione dell'origine per merce totalmente di origine italiana o di altro Stato membro si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 60 (comma 1) del CDU Regolamento (UE) n. 952/2013 e dall'art. 31 del Regolamento delegato (UE) 2446/2015 :

- a. i prodotti minerali estratti dal suolo, dalle acque territoriali o dal fondo marino di tale paese o territorio;
- b. Prodotti vegetali ivi raccolti;
- c. Animali vivi, ivi nati e allevati;
- d. I prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;
- e. Prodotti ottenuti da caccia o della pesca ivi praticate;
- f. I prodotti ottenuti per la pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori dalle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
- g. I prodotti ottenuti a bordo di una nave officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h. Prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i. Cascami e avanzi provenienti operazioni di produzione e di trasformazione, e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
- j. Merci prodotte in quel paese esclusivamente dai prodotti di cui ai punti (a) a (i) di cui sopra.

Dovranno essere indicati il nome del produttore e lo stabilimento di produzione (non la sede legale o l'ufficio amministrativo dell'impresa) onde consentire eventuali accertamenti da parte dei funzionari camerati. La Camera di commercio può accettare anche l'indicazione del solo Paese di origine, ma – a seguito di controllo e su richiesta della Camera di commercio – l'impresa dovrà documentare in modo esaustivo che le merci sono state prodotte nello Stato membro dichiarato.

Paragrafo 2

Questo paragrafo deve essere compilato per **tutte quelle merci che hanno subito in Italia o in un Paese membro dell'UE l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'apposita impresa attrezzata a tale**

scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Deve essere indicato **il nome e l'indirizzo dello stabilimento produttivo dell'impresa** che ha eseguito l'ultima trasformazione sostanziale. La Camera di commercio può accettare anche l'indicazione del solo Paese di origine, ma – dietro controllo successivo promosso dall'ufficio camerale preposto – l'impresa dovrà documentare, in modo esaustivo, che le merci sono state prodotte nello Stato membro dichiarato, attraverso le forme già descritte in precedenza.

Per la definizione di lavorazione sostanziale si fa riferimento all'art. 60 (comma 2) del CDU Regolamento (UE) n. 952/2013 e a quanto analogamente richiamato nelle linee guida europee.

L'art.32 del Regolamento delegato UE n.2446/2015 fa riferimento alle merci, alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori, rinviando ai dettagli contenuti nell'Allegato 22-01 per le regole di attribuzione d'origine di alcuni prodotti specifici.

Per le merci non trattate in forma specifica, è stato svolto un lavoro di armonizzazione dalla Commissione europea che ha definito le cosiddette **"Regole di lista"** (https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/nonpreferential-origin/table-list-rules-applicable-products-following-classification-cn_en), le quali, pur non essendo vincolanti, sono una valida indicazione.

Casi particolari di acquisizione di origine (art.35 reg 2446/2015 – art.60 codice)

- ❖ **Pezzi di ricambio di materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata:**
 - Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili che sono consegnati insieme a una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata e che fanno parte del suo normale equipaggiamento sono considerati della stessa origine di tale merce
 - I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell'Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.
 - Ai fini del presente articolo per pezzi di ricambio essenziali si intendono quelli che soddisfano **tutte le condizioni seguenti:**
 - Costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica o precedentemente esportato e

- sono caratteristici di queste merci e
 - sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili
- ❖ **articoli smontati coperti da diverse partite:** un articolo smontato che viene esportato in più di una spedizione, perché non è possibile, per motivi di trasporto o di produzione, esportarlo in un'unica spedizione può, se l'esportatore ne fa richiesta, essere trattato come un unico articolo ai fini della determinazione dell'origine.
- ❖ **Imballaggio:** Ai fini della determinazione dell'origine, gli imballaggi devono essere considerati della stessa origine della merce che contengono a meno che la legislazione nazionale del paese di importazione imponga loro di essere dichiarati separatamente per fini tariffari, in questo caso la loro origine deve essere determinata separatamente da quella delle merci.
- ❖ **elementi neutri:** al fine della determinazione dell'origine, non si tiene conto della provenienza dell'energia, impianti, macchinari e strumenti utilizzati nella produzione o la trasformazione della merce.
- ❖ Qualora il paese di origine non possa essere determinato applicando le regole generali e le altre regole speciali, il paese di origine della merce è quello **in cui ha origine la porzione maggiore dei materiali (valore basato sul prezzo)**.
- ❖ Completamente smontato: su richiesta dell'esportatore **un bene non montato che viene esportato in una o più spedizioni e sarà assemblato nel paese di importazione può, ai fini della determinazione dell'origine essere trattato come un articolo assemblato nel paese di esportazione.**

Le operazioni che non contribuiscono, o che contribuiscono minimamente alle caratteristiche essenziali o proprietà dei beni, non possono essere considerate produzione o lavorazione sostanziale e quindi non conferiscono l'origine.

Paragrafo 3

Questo paragrafo deve essere compilato per le merci di origine estera. **In questo caso è necessario indicare gli estremi dei documenti che comprovano l'origine delle merci e allegarli alla richiesta di rilascio del certificato di origine.**

Le quantità indicate sui documenti comprovanti l'origine estera devono trovare riscontro con le quantità esportate.

Il sottoscrittore rilascia sotto la propria responsabilità tutte le dichiarazioni contenute nel modulo di domanda, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 della medesima normativa in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità delle dichiarazioni rese comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al rilascio del certificato ottenuto sulla base delle stesse.

La Camera emittente è tenuta ad effettuare controlli sulle dichiarazioni rese dagli esportatori al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi

I controlli sui certificati di origine possono essere di due tipi:

- **controllo preventivo:** è effettuato durante l'iter del procedimento, soprattutto in caso di fondati dubbi rispetto a quanto dichiarato, per mancanza di elementi chiari o per evidente incoerenza delle informazioni fornite
- **controllo successivo:** è quello effettuato a seguito del rilascio del certificato su pratiche selezionate a campione o segnalazioni da altri enti

IN CASO DI CONTROLLO, IL DICHIARANTE DOVRÀ FORNIRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ATTA A CONFERMARE L'ORIGINE DICHIARATA NEL MODULO DI DOMANDA.

CERTIFICATO DI ORIGINE RILASCIATO A POSTERIORI

Il certificato di origine è rilasciato quando le merci, alle quali si riferisce, sono in corso di spedizione, nel momento in cui viene presentata la domanda.

Nel caso di spedizione già avvenuta da oltre un mese, è consentito il rilascio del certificato di origine, a seguito di richiesta scritta e motivata da parte dello speditore (che includa, se del caso, una lettera di richiesta dall'importatore/acquirente straniero) e dietro presentazione di documenti giustificativi dell'origine e dell'avvenuta spedizione.

Il richiedente deve dichiarare, inoltre, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non aver precedentemente richiesto altro certificato di origine per la spedizione interessata.

Tale certificato di origine è emesso con la menzione **"rilasciato a posteriori"**

CERTIFICATO DI ORIGINE PRO FORMA

Quando, anche in caso di importazione temporanea, le Autorità del Paese interessato esigono la presentazione di un certificato di origine, la Camera di commercio può provvedere al rilascio di un certificato "pro forma", dietro presentazione di una fattura "pro forma", di una lista valorizzata delle merci o di una *"shipping invoice"*.

Tuttavia, nel caso in cui un' esportazione abbia carattere definitivo, benché non determinata da una vendita commerciale (beni riparati rispediti senza addebiti, beni sostituiti a titolo gratuito, beni donati, spedizioni di beni propri), è ammesso anche il rilascio di un certificato di origine definitivo (senza menzione pro forma), a fronte di una fattura "pro forma", di una lista

valorizzata o di una *"shipping invoice"*. In tal caso, farà fede la dichiarazione del richiedente e la Camera di commercio, a sua discrezione, potrà successivamente chiedere l'esibizione della documentazione doganale di esportazione.

Il certificato di origine "pro forma" può, altresì, essere ottenuto, presentando la sopra richiamata documentazione commerciale accompagnatoria, quando il richiedente ha necessità di presentare un certificato di origine per concludere una transazione commerciale o per partecipare ad una gara internazionale, anche se non tutte le informazioni da riportare sul certificato sono definitivamente conosciute; in nessun caso in tale circostanza il certificato potrà essere privo della menzione "pro forma" ed anche le eventuali copie richieste devono recare in maniera esplicita tale dicitura.